

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000329/2014
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Crescenzo Rivellini (PPE)**

Oggetto: Interessi di massimo scoperto

La legge di stabilità finanziaria italiana del 2011 ha disciplinato, ponendo dei limiti, la "commissione di massimo scoperto" in un contratto di apertura di credito, a seguito di due pronunce della Suprema Corte di Cassazione che ne sottolineavano il carattere usurario, laddove non veniva ricompresa nel computo del TAEG.

La medesima legge finanziaria ha peraltro introdotto una "commissione d'istruttoria veloce" determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, così come un tasso d'interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

Il tasso di tale "commissione d'istruttoria veloce", che viene discrezionalmente fissato dagli istituti di credito, è stato aumentato altrettanto discrezionalmente dalla maggioranza degli stessi istituti (come riportato dai principali organi di stampa italiani), venendo così a perdere il carattere di proporzionalità rispetto ai costi che la legge impone.

Tale "commissione d'istruttoria veloce" viene applicata indiscriminatamente ad ogni sconfinamento, anche in assenza di esplicita richiesta di affidamento, o in caso di tempestivo reintegro del conto (entro le 24 ore successive).

I consumatori lamentano pertanto una carenza nella trasparenza delle condizioni applicate dalle banche al momento dell'apertura del contratto di credito e successivamente nel corso del rapporto.

Può la Commissione riferire:

1. se è ravvisabile un profilo d'illegittimità per la "commissione d'istruttoria veloce", laddove rappresenti per il consumatore un onere aggiuntivo al tasso d'interesse debitore, che è escluso dal computo del TAEG e non è commisurato ai costi effettivi;
2. se è possibile ricomprendere nell'ambito delle scelte operative messe in atto dagli istituti di credito italiani la fissazione e l'aumento discrezionali dei costi della "commissione d'istruttoria veloce";
3. se ritiene possibile che tale pratica, laddove insista in un contesto come quello bancario italiano già per molti altri versi asimmetrico e fortemente svantaggioso per famiglie e imprese, possa rappresentare ulteriore fattore di squilibrio; se quanto sopra esposto è da considerarsi lesivo del disposto dalla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori agli articoli 4, 5, 6, 8, 10 e in special modo 11, 12, 18 e 19 e relativi allegati?